



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore OLIVA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2012**

Misure per rafforzare la sicurezza dei cittadini e dei loro beni attraverso la qualificazione della figura della guardia particolare giurata e la costituzione del relativo albo professionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il difficile momento economico e le sue ricadute sui fondi destinati alla sicurezza e sulle assunzioni delle forze di polizia contribuisce ad avviare un'articolata riflessione circa l'utilizzo delle guardie giurate previa verifica di specifici requisiti - anche per compiti di prevenzione ai fenomeni di microcriminalità e di contrasto ai reati contro il patrimonio. Attualmente, nonostante l'attività delle guardie particolari giurate presenti indubbi rischi e richieda una specifica professionalità, coloro che svolgono questo lavoro sono inquadrati come operai generici del settore commercio e turismo e le loro funzioni sono regolate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti.

La prospettiva potrebbe invece essere quella di riconoscere professionalmente delle figure che hanno già ampiamente dimostrato di poter contribuire, per esempio, alla sicurezza di luoghi per i quali venivano, ed in parte vengono tutt'ora, impiegate le forze dell'ordine, consentendo così di utilizzare

queste ultime prevalentemente per i propri compiti istituzionali. In quest'ottica la proposta di istituire un apposito albo non nasce dall'intento di costituire una nuova corporazione, ma mira esclusivamente a verificare che ricorrano certi presupposti (sempre a tutela della sicurezza) e che le figure iscritte all'albo presentino i necessari requisiti di «affidabilità» per prestazioni di ausilio alle forze dell'ordine e per attività di prevenzione del crimine.

Non si tratta di istituire un'ennesima forza armata, né di istituire delle balzane ronde, né di creare nuove «caste» in un momento in cui è opportuno guardare a misure di liberalizzazione delle professioni.

Un albo professionale nazionale, sotto il controllo delle prefetture e delle questure, consentirebbe di poter realizzare una concreta collaborazione tra le guardie particolari giurate, che siano in possesso dei necessari requisiti, e gli organismi preposti al controllo del territorio, producendo indubbi vantaggi per la collettività senza alcun costo aggiuntivo per lo Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge istituisce l'albo nazionale professionale delle guardie particolari giurate, di seguito denominato «albo».

### Art. 2.

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo le aspiranti guardie particolari giurate devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e superare apposite prove fisiche e psichiche.

### Art. 3.

1. L'albo è tenuto presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, che vigilano sul permanere dei requisiti per l'iscrizione e sull'attività svolta dagli istituti di vigilanza.

### Art. 4.

1. Alle guardie particolari giurate iscritte all'albo possono essere affidate specifiche funzioni per la sicurezza del territorio nell'ambito della prevenzione e del contrasto dei reati contro il patrimonio.

### Art. 5.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo.

